



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Dlgs 231/2001

PARTE SPECIALE I

**REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 29.04.2026

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I	3
2.	ILLECITI DI FALSO NUMMARIO	3
3.	PROCESSI SENSIBILI	4
4.	PRINCIPI GENERALI	5
4.1	Il sistema organizzativo in generale	5
4.2	Il sistema di deleghe e procure.....	5
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	5
5.1	Premessa.....	5
5.2	Principi di comportamento	6
6.	I CONTROLLI DELL'O.D.V.	6

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. e loro collaboratori, nonché dai suoi consulenti, partner e subappaltatori, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale I è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, nonché i consulenti e i partner di Strada Dei Parchi S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ILLECITI DI FALSO NUMMARIO

L'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*", ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*bis*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti di falso nummario.

Di seguito si riporta preliminarmente il testo del citato articolo, completo delle sanzioni applicabili all'Ente.

Art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste

dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”

Si indicano qui di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

- ✦ art. 453 c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*): la norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione, la fabbricazione indebita di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;
- ✦ art. 454 c.p. (*Alterazione di monete*): la norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- ✦ art. 455 c.p. (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate la norma*): la norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;
- ✦ art. 457 c.p. (*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*): la norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- ✦ art. 459 c.p. (*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*): la norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- ✦ art. 460 c.p. (*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*): La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;
- ✦ art. 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*): la norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- ✦ Art.464 c.p. (*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*): la norma punisce chi, non avendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi gli illeciti di falso nummario.

Processi ed Attività Sensibili

Gestione dei flussi di denaro contante nell'ambito di

- ✦ Esazione pedaggi

- # Direzione Corporate & Finance (Tesoreria)
- # Attività di conteggio, consegna e trasporto di denaro contante verso le banche, affidate a ditte esterne.

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari nello svolgimento dell'attività della Società, che potenzialmente consiste nella spendita di banconote e monete false ricevute nell'ambito della regolazione di pagamenti per cassa, risulta molto modesto in quanto il denaro contante è di per sé un mezzo di pagamento poco diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale e la sua circolazione, ad ogni modo, avviene nel rispetto di apposite procedure e protocolli interni.

L'articolo 25-*bis* annovera, oltre a quelle trattate nella presente Parte Speciale, anche le fattispecie di reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., che sono analizzate nella Parte Speciale H, recante "*Reati contro l'industria ed il commercio e in materia di violazioni del diritto d'autore*" cui si rimanda espressamente.

4. PRINCIPI GENERALI

4.1 Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento delle attività sensibili, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. e i loro collaboratori, nonché i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono conoscere e rispettare, oltre alle regole di cui al presente Modello:

- # le procedure aziendali e la documentazione organizzativa interna della società;
- # i principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- # in generale, la normativa di legge applicabile.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società persegue con continuità l'obiettivo di rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- # tutti coloro che intrattengono in nome e per conto di Strada dei Parchi S.p.A. rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata;
- # l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adequata posizione del procuratore/delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- # qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 Premessa

Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso nummario è stato definito utilizzando, come riferimento, le Linee Guida di Confindustria.

5.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Strada Dei Parchi S.p.A. - in via diretta - nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

- ✦ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate all'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✦ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- ✦ violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✦ rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla tenuta della cassa contante, alla registrazione della movimentazione e, in generale, alla gestione della cassa contante (monete e banconote);
- ✦ assicurare che tutto il processo della circolazione del denaro contante sia tracciato e conservato su adeguato supporto documentale;
- ✦ assicurare che tutto il processo di gestione della cassa contante sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- ✦ ricevere consapevolmente, utilizzare, spendere o far circolare banconote o monete false o alterate;
- ✦ mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete e banconote in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. monitorerà periodicamente le procedure interne relative alle attività sensibili individuate, nonché l'efficacia dei protocolli interni attuati per la prevenzione dei reati di falso nummario.